

COMUNE DI CRODO
IL REVISORE DEI CONTI
CRISTINA MAZZA

IL 16/04/2014

Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi derivanti dalla definizione della contrattazione decentrata per l'anno 2014.

premesse

- che, l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dall'Organo di revisione";

premesse inoltre che il D.L. 112/08 "convertito Legge" n. 133/08 ha introdotto i seguenti adempimenti:

- l'art. 67/c.9 ha sancito l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio, di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa - **certificate dall'organo di revisione** - per accertare, tanto il rispetto dei vincoli finanziari, l'evoluzione della consistenza dei fondi e la spesa derivante, quanto la rispondenza dei criteri di erogazione alla "premierità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche";
- l'art. 67/c.11 rende obbligatorio pubblicare in modo permanente sul sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
- in caso di mancato adempimento di tali prescrizioni, sono applicate le sanzioni di legge ed è vietato alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa;

considerato che

- il parere dei revisori attiene, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- il revisore deve tuttavia vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del sopra citato art. 67;

- le informazioni sulla contrattazione integrativa da trasmettere annualmente alla Corte dei Conti - certificate dall'organo di revisione - sono volte ad accertare il rispetto sia dei vincoli finanziari sia dei criteri di utilizzo dei fondi stessi secondo i predetti principi di premialità;
- l'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 ("Legge di Stabilità 2014"), confermando il disposto dell'art. 9, comma 2-bis del DL 78/10, prevede che fino al 31.12.2014 le risorse finalizzate al trattamento accessorio di ogni amministrazione non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, e viene ridotto in modo automatico rispetto alle riduzioni di personale;
- le sezioni riunite della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 51 del 04/10/2011, stabiliscono che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis del DL 31 maggio 2010, n. 78, a differenza delle risorse destinate ai compensi legati all'attività di progettazione di opere pubbliche; quest'ultime sono risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica, in mancanza del quale, si dovrebbe ricorrere a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato; secondo le Sezioni Riunite i compensi incentivanti per il recupero dell'ICI sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa;

visto

- la delibera di Giunta n. 3 del 23.01.2014 con la quale sono determinate le risorse per la contrattazione decentrata relativa all'anno 2014, che conferma i contenuti espressi dalla delibera di Giunta n. 15 del 26.02.2013 per l'anno 2013;
- il dettaglio degli stanziamenti risultanti dalla contabilità e suddivisi nei rispettivi capitoli di spesa,

attesta

- la compatibilità della proposta in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dalla sua adozione;

rammenta

- che le risorse incentivanti per il recupero dell'ICI devono rispettare il disposto di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/10 e di cui all'art. 1 comma 456 della L.147/13, in base al quale a decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo del 2010; tale vincolo "prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse ed è applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata", così come riportato dalla sentenza 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Il Revisore dei conti

Cristina Mazza



